

## LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 recante disposizioni normative in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS);
- richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ed in particolare la Parte seconda recante “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
- richiamato in particolare l’articolo 27-bis del decreto medesimo, recante “*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*”;
- visto l’articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) che ha sostituito il comma 4 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Norme amministrative in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come segue: “*qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- evidenziato quindi che il suddetto articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 prevede, per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, l’adozione di un provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi richiesti per la realizzazione e l’esercizio del progetto;
- visto inoltre l’articolo 7-bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006 ai sensi del quale “*le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA*”;
- richiamate le linee guida/indirizzi operativi per l’applicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale predisposte dal competente Ministero, che confermano il fatto che l’applicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale non modifica in alcun modo le competenze attribuite alle diverse strutture regionali in materia di rilascio delle “*autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nullaosta e assensi comunque denominati*”, come del resto chiaramente indicato al comma 9 del medesimo articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 che recita “*...Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia*”;
- constatata l’oggettiva difficoltà per il proponente l’istanza di VIA di identificare in modo chiaro e univoco il referente per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, in assenza di un atto regionale che chiarisca tale competenza;

- ritenuto necessario individuare l'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, correlando tale competenza alle strutture regionali che già attualmente svolgono il ruolo di responsabili per il rilascio del provvedimento autorizzatorio o concessorio principale necessario alla realizzazione ed esercizio dell'opera, in un'ottica di semplificazione ed ottimizzazione delle risorse interne all'Amministrazione regionale;
- ritenuto opportuno precisare che, in considerazione di quanto disposto dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica (legge regionale 6 aprile 1998, n. 11), il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale non si applica nei casi indicati dal Titolo IV della normativa urbanistica regionale sopra citata, che individua già un procedimento coordinato per il rilascio delle autorizzazioni volte alla realizzazione degli interventi oggetto di: accordi - intese - opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Unités des Communes valdôtaines;
- ritenuto inoltre opportuno precisare che, in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei tempi amministrativi, i tempi di pubblicazione per consentire la partecipazione del pubblico previsti dalle rispettive norme di settore si intendono espletati con la prevista pubblicazione del progetto in fase di valutazione di impatto ambientale;
- dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta oneri;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta del Presidente della Regione Erik Lavevaz, nell'esercizio delle funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### D E L I B E R A

- 1) di determinare che nel caso di opere e progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale regionale in base all'allegato III alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006, la funzione di Autorità competente all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, viene attribuita secondo quanto indicato dall'allegato 1 alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
- 2) di determinare che nel caso di opere e progetti di cui all'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006, da sottoporre a valutazione di impatto ambientale a seguito dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, il provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA individua l'Autorità competente all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale sulla base degli indirizzi di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
- 3) di determinare che l'iter procedurale di cui all'articolo 27bis del d.lgs. 152/2006 dovrà avvenire secondo lo schema di cui all'allegato 3 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di evidenziare che è responsabilità del proponente la corretta individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e all'esercizio del progetto;
- 5) di richiamare che il provvedimento autorizzatorio unico regionale comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi richiesti dal proponente per la realizzazione ed l'esercizio dell'opera o del progetto;

- 6) di determinare che l'individuazione delle strutture responsabili per il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui alla presente deliberazione opera al momento dell'approvazione della stessa.

## **ALLEGATO 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 822 in data 18 luglio 2022**

### **Individuazione delle competenze al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel caso di progetti sottoposti a VIA regionale**

*Legenda -sigle:*

*Struttura competente in materia di cave - SCAV*

*Struttura competente in materia di gestione risorse idriche - SRI*

*Struttura competente in materia di gestione rifiuti e siti inquinati - SRIF*

*Struttura competente in materia di autorizzazione integrata ambientale - SAIA*

*Struttura competente in materia di energia – SENER*

*Struttura competente in materia di valutazione ambientale – SVIA*

*Struttura competente in materia di infrastrutture funiviarie – SIF*

*Struttura competente in materia di opere idrauliche - SOI*

*Dipartimento programmazione risorse idriche - DPRI*

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari. – *non applicabile al territorio regionale*

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. – **SRI (SCAV** per le acque minerali e termali)

c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19; - **SENER**

d) Impianti industriali destinati: - **SAIA**

- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - **SAIA**

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

- per la fabbricazione di esplosivi.

f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/annodi materie prime lavorate. - **SAIA**

g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. – **SAIA**

i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno. - **SAIA**

m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. - **SRIF**

- n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. - **SRIF**
- o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). - **SRIF**
- p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m<sup>3</sup> (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m<sup>3</sup>. - **SRIF**
- q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). - **SRIF**
- r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti. - **SVIA**
- s) Cave e torbiere con più di 500.000 m<sup>3</sup>/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari. - **SCAV**
- t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m<sup>3</sup>, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati. - **SOI**
- u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. - **SCAV**
- v) Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni. - **SCAV**
- aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). - **SRIF**
- ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: - **SVIA**  
 - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;  
 - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o  
 - 900 posti per scrofe.
- ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. - **SAIA**
- ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi. - **DPRI**
- af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. - **DPRI**
- af-bis) strade urbane di scorrimento. - **SVIA**

ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato. - **A seconda della tipologia di progetto**

## **ALLEGATO 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 822 in data 18 luglio 2022**

### **Indirizzi per tipologie di progetti al fine dell'individuazione dell'autorità competente, nel caso di progetti sottoposti a VIA in base all'esito della verifica di assoggettabilità a VIA - allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006**

L'autorità competente verrà individuata "caso per caso" sulla base del progetto ricadente nelle tipologie elencate nell'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e delle competenze autorizzative delle diverse strutture previste dalla normativa statale e regionale.

Nel caso in cui il procedimento autorizzatorio o concessorio non ricada nel caso precedente la funzione di Autorità competente è assegnata alla Struttura competente in materia di valutazioni ambientali.

Per il solo caso di cui al seguente punto dell'ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano:

#### *"2. Industria energetica ed estrattiva*

*h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW";*

nelle more dell'adozione delle norme attuative del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che intende istituire un Sportello unico energie rinnovabili, la procedura di PAUR non si applica ai progetti di cui sopra, che saranno oggetto di successive linee guida per questa tipologia di intervento. Si ricorda tuttavia che, trattandosi di utilizzo di beni demaniali indisponibili, la procedura di PAUR non potrà comunque essere avviata prima dell'espletamento della fase di pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza di concessione di derivazione d'acqua prevista dal T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Analogamente nel seguente caso:

#### *7. Progetti di infrastrutture*

*d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo;*

la procedura di PAUR non potrà essere avviata prima dell'espletamento delle sopra richiamate fasi di pubblicazione di cui al T.U. 1775/1933.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera bbis) sono direttamente assoggettati a VIA (e quindi a PAUR) i progetti di cui all'Allegato B della l.r. 12/2009 (che richiama i contenuti dell'Allegato IV del D.lgs 152/2006) che ricadono anche parzialmente all'interno delle aree naturali protette, ovvero all'interno dei siti della rete Natura 2000; in tale caso l'individuazione delle competenze al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale è così attribuita:

*Legenda -sigle:*

*Struttura competente in materia di cave - SCAV*

*Struttura competente in materia di gestione risorse idriche - SRI*

*Struttura competente in materia di gestione rifiuti e siti inquinati - SRIF*  
*Struttura competente in materia di autorizzazione integrata ambientale - SAIA*  
*Struttura competente in materia di energia – SENER*  
*Struttura competente in materia di impianti funiviari – SIF*  
*Dipartimento programmazione risorse idriche - DPRI*  
*Struttura competente in materia di opere idrauliche – SOI*  
*Struttura competente in materia di valutazione ambientale - SVIA*

## **ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.**

### *1. Agricoltura*

- a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari; SVIA*
- b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari; SVIA*
- c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini; SVIA*
- d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari; SVIA*
- e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari; SVIA*
- f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari. SVIA*

### *2. Industria energetica ed estrattiva*

*(punto così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)*

- a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie; SCAV*
  - b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW; SENER*
  - c) impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km; SVIA*
- (le lettere b) e c) si devono ritenere integrate dall'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011, introdotto dall'art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2010, che recita «9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3,*

lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione») **SENER**

d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW; **SENER**

e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale; **SCAV**

f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; **SAIA**

g) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose; **SAIA**

h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW; **SRI**

i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. **SAIA**

### **3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali**

a) impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di volume; **SAIA**

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2, 5 tonnellate all'ora; **SAIA**

c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante: **SAIA**

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, **SAIA**

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; **SAIA**- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; **SAIA**

d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; **SAIA**

e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; **SAIA**

f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>; **SAIA**

g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di volume; **SAIA**

h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari; (non applicabile)

i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di volume; **SVIA**

l) cockerie (distillazione a secco di carbone); **SAIA**

m) *fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo; SAIA*

n) *impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; SAIA*

o) *impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; SAIA*

p) *impianti destinati alla produzione di cinkler (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. SAIA*

#### *4. Industria dei prodotti alimentari*

a) *impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; SAIA*

b) *impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; SAIA*

c) *impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua; SAIA*

d) *impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno; SAIA*

e) *impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato; SAIA*

e) *impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50 .000 m<sup>3</sup> di volume; SAIA*

f) *macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno; SAIA*

g) *impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato; SAIA*

h) *molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di volume; SAIA*

i) *zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole. SAIA*

#### *5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta*

a) *impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate; SAIA*

b) *impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; SAIA*

c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; **SAIA**

d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno. **SAIA**

#### 6. Industria della gomma e delle materie plastiche

a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. **SAIA**

#### 7. Progetti di infrastrutture

a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari; **SVIA**

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto; **SVIA**

c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone; **SIF (SVIA in caso di sole piste da sci)**

d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo; **SRI**

e), f), g) (lettere soppresse dal d.lgs. n. 104 del 2017)

h) strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III; **SVIA** (lettera così sostituita dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)

i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; **SVIA**

l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri; **SVIA (SIF in caso di funicolari)**

m) (lettera soppressa dal d.lgs. n. 104 del 2017)

n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; **(non applicabile)**

o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; **DPRI**

p), q) (lettere soppresse dal d.lgs. n. 104 del 2017)

r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); **SRIF**

impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006); **SRIF**

s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); **SRIF**

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); **SRIF**

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m<sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); **SRIF**

v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

z) (lettera soppressa dal d.lgs. n. 104 del 2017) **SVIA**

z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; **SRIF**

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. **SRIF**

## 8. Altri progetti

a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m<sup>3</sup> o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati; **SVIA**

b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; **SVIA**

c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro; **SRIF**

d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quanto l'area impegnata supera i 500 m<sup>2</sup>; **SVIA**

e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di volume; **SAIA**

f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; **SAIA**

g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m<sup>3</sup>; **SAIA**

h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; **(non applicabile)**

i) cave e e torbiere; **SCAV**

l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; **SAIA**

m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; **SAIA**

n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.00 metri cubi

o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive; **SAIA**

p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno; **SVIA**

- q) terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; **SVIA**
- r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; **SVIA**
- s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. **SAIA**
- t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III). **A seconda della tipologia di progetto**

**ALLEGATO 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 822 in data 18 luglio 2022  
Provvedimento autorizzatorio unico regionale: schema procedurale e tempi**

**Legenda :**        **Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)**  
                         **Valutazione impatto ambientale (VIA)**

**SCHEMA PROCEDIMENTO – Fasi e tempistica**

<u>Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) - art. 27 bis D.lgs 152/2006</u>	<u>Tempi</u>
Presentazione istanza di PAUR alla Struttura competente comprensiva di studio di impatto ambientale e documentazione progettuale che consenta la compiuta istruttoria tecnica per il rilascio di ogni atto autorizzativo; elenco di tutti i titoli per i quali si richiede il PAUR.	
La struttura competente pubblica tutta la documentazione sul proprio sito web e comunica a tutti i soggetti competenti per il rilascio dei vari titoli l'avvenuta pubblicazione	entro 10 gg.
I soggetti competenti possono evidenziare la necessità di integrazioni (I° richiesta integrazioni) se la documentazione è ritenuta non completa ai fini del rilascio dei vari atti autorizzativi. La Struttura competente richiede le integrazioni.	entro 30 gg.
Eventuale produzione integrazioni	30 gg.
Quando la documentazione è completa: la Struttura competente pubblica sul proprio sito Web l'avviso al pubblico di inizio partecipazione pubblica; la notizia di avvio della fase di partecipazione pubblica viene fatta anche su albo pretorio Comuni e sul Bollettino Ufficiale Regionale (a cura della struttura competente in materia di VIA). I tempi della partecipazione pubblica vengono fissati a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale	
Partecipazione pubblica	30 gg.
Scaduta la fase di partecipazione (scaduti i 30 gg.), entro i successivi 30 gg. la Struttura competente, convoca una I° CdS istruttoria finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.  Dalla suddetta Conferenza può emergere: - un'espressione negativa di VIA - la necessità di acquisire documentazione integrativa - un'espressione positiva di VIA (eventualmente condizionata)  Nel caso di espressione positiva di compatibilità ambientale viene redatto specifico verbale della Conferenza dei servizi che reca la suddetta espressione, ed inviato formalmente a tutti i soggetti coinvolti in sede	Entro 30 gg.

<p>istruttoria.</p> <p>La lettera di trasmissione del suddetto verbale reca anche il parere consuntivo della Struttura di VIA in merito alla suddetta compatibilità ambientale ed esprime la volontà dell'amministrazione competente.</p>	
<p>Se richieste: <u>eventuale</u> produzione di integrazioni</p>	30 gg.
<p><u>Eventuale</u> proroga tempo per produzione integrazioni (su richiesta proponente)</p>	180 gg.
<p>Nuova <u>eventuale</u> fase di partecipazione pubblica (mediante avviso e pubblicazione sul sito delle integrazioni ricevute)</p>	15 gg.
<p>Convocazione da parte della Struttura competente della CdS di PAUR</p>	Entro 10 gg., trascorso il periodo per richiedere integrazioni (o dalla ricezione delle stesse)
<p>Dalla data di convocazione della CdS di PAUR i lavori per la conclusione della medesima possono durare al massimo 90 gg.</p> <p>Successivamente ai lavori della CdS (ma comunque entro i suddetti 90 gg.):</p> <p>Stesura del verbale della Conferenza dei servizi decisoria che reca le determinazioni della medesima.</p> <p>Emissione del <b>provvedimento di PAUR</b></p>	90 gg.